

Acquisizione, utilizzo e diffusione in rete di dati personali altrui

Gli illeciti, sia civili sia penali, che più frequentemente vengono commessi in rete sono quelli che riguardano l'utilizzo di dati personali non autorizzato e la diffusione di dati e notizie anch'essa non autorizzata dai soggetti interessati.

L'utilizzo non autorizzato di dati personali altrui

Tale ipotesi si può avere, ad esempio, quando un soggetto utilizza dati di un altro soggetto senza il consenso di quest'ultimo in modo da ottenere una "sostituzione di persona informatica" inducendo gli altri utenti della rete o i gestori dei siti in errore sulla propria identità. Ovviamente tale "sostituzione di persona informatica" può procurare dei seri problemi al soggetto sostituito, il quale potrebbe essere ritenuto responsabile di quanto sostanzialmente fatto dal soggetto che utilizza l'altrui identità. Evidentemente, l'acquisizione dei dati del soggetto sostituito può essere effettuata lecitamente, e quindi solo l'indebito uso dei dati sarà considerato illecito, mentre in altri casi anche l'acquisizione dei dati potrà essere effettuata in modo fraudolento, ad esempio tramite siti e falsi format.

La diffusione non autorizzata dei dati personali altrui

Riguardo alla diffusione dei dati in rete, da intendersi come tali anche le notizie e le immagini che coinvolgono soggetti non di carattere pubblico, questo problema risulta più evidente in quanto viene immediatamente percepito dal soggetto interessato. Tale illecito, oltre che violare la normativa sulla riservatezza costituisce nella pressoché maggioranza dei casi anche il reato di diffamazione.

Cosa fare?

I rimedi che l'ordinamento giuridico concede sono in teoria molteplici, sia tramite ricorso all'Autorità Garante, sia mediante ricorso all'Autorità Giudiziaria, in sede civile e in sede penale. Nella maggioranza dei casi, per ottenere da parte del Tribunale un ordine coattivo di cessare i comportamenti illeciti non è necessario attendere i tempi lunghi di una sentenza e il provvedimento può essere ottenuto nel giro di poche settimane. Questo in teoria, perché prima di poter procedere in tale sede bisognerà individuare il soggetto responsabile, soggetto cui, qualora fosse al di fuori del territorio nazionale, o i suoi server informatici fossero al di fuori del territorio nazionale, non si applicherebbe la giurisdizione italiana, con conseguente necessità di rivolgersi alle Autorità di altri Paesi. Attualmente sia il legislatore, da intendersi come tale non solo quello italiano ma anche quello comunitario, sia la giurisprudenza tentano di porre rimedio alle sopraindicate problematiche, ma la questione non appare di facile soluzione proprio a causa della natura internazionale, anzi più correttamente transnazionale, della rete.

Avv. Spiridon Tsembertzis